

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 923)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5ª Commissione permanente (Bilancio e Partecipazioni statali) della Camera dei deputati nella seduta del 22 gennaio 1960 (V. Stampato n. 1785)*

presentato dal **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(FERRARI AGGRADI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 27 GENNAIO 1960

**Provvidenze a favore della Società mineraria carbonifera sarda**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Per la realizzazione del piano di risanamento economico finanziario della Società mineraria carbonifera sarda, lo Stato è autorizzato ad assumere un'ulteriore partecipazione al capitale della Società medesima, mediante sottoscrizione di un numero di azioni per l'importo di lire 16 miliardi, ferma restando la partecipazione di lire 4 miliardi già assunta ai sensi della legge 7 marzo 1958, n. 178.

#### Art. 2.

La somma di lire 1.000 milioni erogata alla Società mineraria carbonifera sarda, nell'esercizio 1957-58, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della legge 7 marzo 1958, n. 178, si intende conferita a parziale versamento dell'ulteriore partecipazione dello Stato di cui al precedente articolo 1.

Le somme per complessive lire 6 miliardi 274.590.208, finanziate dall'Istituto mobiliare italiano, per conto del Tesoro dello Stato, alla Società mineraria carbonifera sarda, ai sensi delle leggi 3 dicembre 1948, n. 1425; 21 agosto 1949, n. 730; 18 aprile 1950, n. 258 e

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4 novembre 1950, n. 922, unitamente ad una quota di lire 3.725.409.792 per interessi determinati in misura forfettaria sulle somme medesime, si intendono conferite a titolo di versamento dell'ulteriore partecipazione di cui al precedente articolo 1.

La rimanente somma di lire 5.000 milioni occorrente per completare l'ulteriore partecipazione di cui al precedente articolo 1, sarà versata nell'esercizio 1959-60.

## Art. 3.

Il Ministro del tesoro, in dipendenza del trasferimento a capitale dei crediti indicati nel precedente articolo 2, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al momento in cui si farà luogo alla chiusura dei conti, all'eventuale conguaglio, in favore della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale e dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Medio-

credito), cessionari di parte dei crediti stessi, della scopertura che dovesse determinarsi per raggiungere l'ammontare complessivo delle somme ad essi spettanti in forza delle leggi vigenti.

## Art. 4.

La spesa di lire 5.000 milioni di cui al precedente articolo 2 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60 e ad essa si farà fronte con riduzione di pari importo del capitolo n. 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 5.

La legge 7 marzo 1958, n. 178, è abrogata.